

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5714 del 02/11/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017 intestata a CONFEZIONI PLAX SRL per lo stabilimento di realizzazione di imballaggi in plastica sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5934 del 02/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017 intestata a CONFEZIONI PLAX SRL per lo stabilimento di realizzazione di imballaggi in plastica sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CONFEZIONI PLAX SRL con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di imballaggi in plastica sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29" rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Atto Prot. Com.le 8747 del 07/04/2017;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con Determinazioni Dirigenziali n. DET-AMB-2017-3043 del 15/06/2017, DET-AMB-2018-3887 del 21/07/2018 e n. DET-AMB-2019-3517 del 22/07/2019;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende:

- all'Allegato A "EMISSIONI IN ATMOSFERA", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: al termine della realizzazione dell'impianto previsto, il gestore dovrà verificare puntualmente il rispetto dei limiti acustici, attraverso misurazioni fonometriche e trasmetterne gli esiti al Comune di Savignano sul Rubicone.

Considerato che in data 15/09/2023, acquisita al PG/2023/156814, è stata trasmessa a questo Servizio comunicazione di modifica non sostanziale relativamente alle "Emissioni in atmosfera" con particolare riferimento a quanto di seguito indicato:

- la macchina da stampa a 9 colori individuata in planimetria come "nuova" presenta due linee di aspirazione, una dedicata al gruppo stampa principale ad 8 colori (E) convogliata al post-combustore di cui alla emissione E9 (individuato in planimetria come "P2-Postcombustore Nuovo"), ed una dedicata al nono colore (F) convogliata al post-combustore di cui alla emissione E3 (individuato in planimetria come "P1-Postcombustore Esistente"); la modifica è inerente all'intenzione di convogliare anche gli effluenti aspirati dalla stampa del nono colore (F) al post-combustore di cui alla emissione E9, in particolare collegando tale linea (F) alla linea di aspirazione (A-B-C) proveniente dalla macchina da stampa individuata in planimetria come "esistente";
- la linea di aspirazione dedicata al nono colore (F) attualmente presenta, prima dell'ingresso nel post-combustore di cui alla emissione, un camino di emergenza identificato come E11: la modifica descritta al punto precedente rende superfluo tale camino di emergenza, che quindi verrà eliminato, considerato che la linea di aspirazione (A-B-C) proveniente dalla macchina da stampa individuata in planimetria come "esistente" presenta un suo camino di emergenza identificato come E6;

Visto che con PEC del 18/09/2023 avente prot. n. PG/2023/157550 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con contestuale richiesta di documentazione a perfezionamento;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che in data 30/10/2023 la ditta ha presentato la documentazione a perfezionamento richiesta, acquisita al PG/2023/185904 del 02/11/2023;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 30/10/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CONFEZIONI PLAX SRL con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di imballaggi in plastica sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29" rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Atto Prot. Com.le 8747 del 07/04/2017, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale predetta è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017** ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CONFEZIONI PLAX SRL con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di imballaggi in plastica sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29", **come segue:**
 - **l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale predetta è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul

Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 07/04/17 P.G.N. 8547, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3043 del 15/06/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 19/06/17 P.G.N. 14417;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3887 del 21/07/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 25/07/17 P.G.N. 17371;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3517 del 22/07/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 31/07/19 P.G.N. 16045.

Con PEC del 15/09/2023, acquisita al protocollo PG/2023/156814 del 15/09/2023, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, inerente a quanto di seguito indicato:

- la macchina da stampa a 9 colori individuata in planimetria come “nuova” presenta due linee di aspirazione, una dedicata al al gruppo stampa principale ad 8 colori (E) convogliata al post-combustore di cui alla emissione E9 (individuato in planimetria come “P2-Postcombustore Nuovo”), ed una dedicata al nono colore (F) convogliata al post-combustore di cui alla emissione E3 (individuato in planimetria come “P1-Postcombustore Esistente”); la modifica è inerente all'intenzione di convogliare anche gli effluenti aspirati dalla stampa del nono colore (F) al post-combustore di cui alla emissione E9, in particolare collegando tale linea (F) alla linea di aspirazione (A-B-C) proveniente dalla macchina da stampa individuata in planimetria come “esistente”;
- la linea di aspirazione dedicata al nono colore (F) attualmente presenta, prima dell'ingresso nel post-combustore di cui alla emissione, un camino di emergenza identificato come E11: la modifica descritta al punto precedente rende superfluo tale camino di emergenza, che quindi verrà eliminato, considerato che la linea di aspirazione (A-B-C) proveniente dalla macchina da stampa individuata in planimetria come “esistente” presenta un suo camino di emergenza identificato come E6.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- valutata la documentazione agli atti riguardante il dimensionamento del

“P2-Postcombustore Nuovo”, si ritiene che lo stesso sia in grado di trattare il carico inquinante proveniente dalla stampa del nono colore (F);

- si prende atto dell'eliminazione del camino di emergenza di cui alla emissione E11 in quanto superfluo alla luce delle modifiche impiantistiche sopra descritte.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano variazioni qualitative/quantitative delle emissioni oggetto di autorizzazione.

Sulla base delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della AUA.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, ha reso necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 07/04/17 P.G.N. 8547, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3043 del 15/06/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 19/06/17 P.G.N. 14417;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3887 del 21/07/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 25/07/17 P.G.N. 17371;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3517 del 22/07/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 31/07/19 P.G.N. 16045;

e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 15/09/2023, acquisita al protocollo PG/2023/156814 del 15/09/2023, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 5A – RICAMBIO ARIA REPARTO STAMPA

EMISSIONE N. 5B – RICAMBIO ARIA REPARTO STAMPA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della Parte Quinta del citato decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. 4 – CALDAIA C3 RISCALDAMENTO LOCALI (271 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di fabbricazione di imballaggi in materie plastiche sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E3 – NUOVA ACCOPPIATRICE CON GRUPPO STAMPA + CALDAIA C6 IN VENA D'ARIA

Impianto di abbattimento: combustore termico rigenerativo (combustibile ausiliario metano, 463 kW)

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	100	mgC/Nmc
--	-----	---------

EMISSIONE E6 – CAMINO DI EMERGENZA – MACCHINA DA STAMPA FLESSOGRAFICA ESISTENTE

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	emergenza	

EMISSIONE E7 – CAMINO DI EMERGENZA – MACCHINA DA STAMPA FLESSOGRAFICA NUOVA (OTTO COLORI)

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	emergenza	

EMISSIONE E8 – TRATTAMENTO CORONA ACCOPPIATRICE SENZA SOLVENTI ESISTENTE - TRATTAMENTO CORONA NUOVA ACCOPPIATRICE CON GRUPPO STAMPA

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

EMISSIONE E9 – MACCHINA DA STAMPA FLESSOGRAFICA ESISTENTE + CALDAIA C1 IN VENA D'ARIA - MACCHINA DA STAMPA FLESSOGRAFICA NUOVA (OTTO COLORI) + MACCHINA DA STAMPA FLESSOGRAFICA NUOVA (NONO COLORE) + CALDAIA C2 IN VENA D'ARIA

Impianto di abbattimento: combustore termico rigenerativo (combustibile ausiliario metano, 271 kW)

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) 100 mgC/Nmc

EMISSIONE E10 – CAMINO DI EMERGENZA – NUOVA ACCOPPIATRICE CON GRUPPO STAMPA

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	emergenza	

2. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di “Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset dal rotolo, unità di laminazione o laccatura (> 15)” (**art. 275 D.Lgs. 152/06 e smi** e punto 3.1 della Tab. 1 della Parte III dell’Allegato III alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E3, E6, E7, E9 e E10** le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
- Il consumo massimo teorico di solvente è pari a 186,5 t/anno;
 - Il valore limite di emissione diffusa di COV è pari al 20% dell’input di solvente;
 - L’emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 58,56 t;
 - Entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della Parte I dell’Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà essere trasmessa ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all’anno precedente, attestante la conformità dell’impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell’Allegato III alla Parte Quinta del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell’impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell’Allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell’anno di riferimento e copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi. Al fine di compilare la voce O5 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate a monte e a valle dell’impianto di combustione ricavandoli da misure dirette nel corso dell’anno di riferimento e copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi. Al fine di compilare la voce O6 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV eseguite sui rifiuti avviati a recupero/smaltimento contenuti COV, e copia di tali certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
 - Ai fini di una corretta compilazione e verifica del piano di gestione solventi, su ciascuna delle **emissioni E3, E6, E7, E9 e E10** deve essere installato un sistema di registrazione (es: amperometri) delle ore effettive di utilizzo degli impianti afferenti alle citate emissioni;
 - Ai fini di una corretta valutazione dei quantitativi di solventi emessi, unitamente al piano di gestione dei solventi di cui al precedente punto d), dovrà essere riportata per ogni impianto di post combustione una relazione sintetica di tutte le fermate riscontrate nell’anno di riferimento, con indicazione della durata di ciascun fermo impianto con prosecuzione della lavorazione;
 - La conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell’Allegato III alla Parte quinta del D.lgs. 152/06 e smi;

- h. In caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione;
- i. I consumi di prodotti contenenti solventi (inchiostri, ritardanti, solventi/diluenti), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati almeno mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 5. Tali consumi non devono essere superiori a 110.000 kg di inchiostri a base solvente, 15.000 kg di ritardanti a base solvente, 100.000 kg di solventi/diluenti all'anno;
- j. Il solvente riutilizzato (quantità di solventi organici che sono recuperati e reimmessi come solvente nel processo) dovrà essere registrato sul **registro** di cui al successivo punto 5. ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività.
3. Prescrizioni inerenti gli **impianti di combustione termica di cui alle emissioni E3 e E9**, e le relative **emissioni di emergenza E6, E7 e E10**:
- a. Dovrà essere garantito un tempo di contatto degli effluenti in camera di combustione non inferiore a 0,6 sec;
- b. La temperatura di esercizio dovrà essere superiore a 750°C;
- c. In caso di guasto (blocco o qualsiasi altro tipo di emergenza) dei combustori termici, che comporti l'attivazione automatica di una delle relative emissioni di emergenza E6, E7 e E10, la Ditta dovrà provvedere a ripristinare le condizioni operative dei combustori nel tempo minimo indispensabile alle operazioni di ripristino e comunque entro due ore dal verificarsi dell'evento, oltre il quale dovranno essere interrotte le attività di stampa;
- d. Qualora la fermata del combustore termico sia superiore a 20 minuti ("macrofermata"), **entro le otto ore successive al guasto**, la Ditta dovrà informare tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), dell'arresto e del riavvio dell'impianto di combustione;
- e. Qualora la fermata del combustore sia inferiore o uguale a 20 minuti ("microfermata"), la Ditta potrà non comunicare l'arresto e il riavvio dell'impianto di combustione;
- f. Le operazioni di arresto e di avviamento dei combustori di cui ai precedenti punti d) e e) dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 5. Tale registro dovrà contenere le informazioni indicate dall'Allegato VI, appendice 2 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ("*schema esemplificativo del registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento.....*").
4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E3 e E9** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di inchiostri, ritardanti, solventi/diluenti, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera i) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni **emissioni E3, E6, E7, E9 e E10**;

- dovrà essere registrato il quantitativo di solvente recuperato, ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività, come richiesto alla lettera j) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni **emissioni E3, E6, E7, E9 e E10**;
- dovranno essere annotate le operazioni di arresto e di avviamento dei combustori in caso di guasto degli stessi, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 3. relativamente alle **emissioni E3, E6, E7, E9 e E10.**

6. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete.

I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

7. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e \leq 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
 - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
8. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alle caratteristiche dell'emissione

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se

preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.